



CIRCOLARE N. 31

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA

UFFICIO VIII - XII

Protocollo n.

Allegati:

Alle Amministrazioni Centrali dello Stato

e p.c.

All' ANCI

All' UPI

Alla Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome

LORO SEDI

OGGETTO: Procedure di trasferimento delle risorse del “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” di cui all’articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e ss.mm. e ii..

Premessa

Com'è noto, il decreto legge 17 maggio 2022, n.50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 9, dispone all'articolo 26, comma 7, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze del «Fondo per l'avvio di opere indifferibili», di seguito «Fondo», al fine di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo e il 31 dicembre 2022. L'art. 1, comma 369 e segg della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha esteso l'operatività del «Fondo» alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, mediante specifico rifinanziamento, al fine di assicurare la copertura dei maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi per l'anno 2023.

In base a quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate, sono stati adottati:

- il DPCM 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022, relativo alle risorse del «Fondo» concernenti le procedure di affidamento per il 2022 (ordinaria e semplificata);
- il DM 10 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2023, relativo alle risorse del «Fondo» concernenti le procedure di affidamento per il 2023 (ordinaria),

nonché gli ulteriori decreti concernenti le procedure relative agli anni 2022 e 2023. Al riguardo si rinvia alle informazioni presenti sul sito internet di questo Dipartimento¹ e in Area RGS.

Con le circolari RGS n. 31/2022 e 37/2022, cui si rinvia, sono state fornite dettagliate indicazioni sulle modalità di accesso al «Fondo» e sulla procedura “semplificata” di cui all’articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, conv. in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 novembre 2022, n. 175.

Procedure di trasferimento del «Fondo»

Il DPCM 28 luglio 2022 e il DM 10 febbraio 2023, dopo aver disciplinato, nel dettaglio le procedure di assegnazione delle risorse, stabiliscono, rispettivamente, all’articolo 8, comma 1 e all’art. 12, comma 1 che *“Il trasferimento delle risorse del Fondo viene effettuato secondo le modalità di seguito specificate.”*:

1. Le risorse da destinare alle opere od interventi del PNRR sono trasferite in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore delle Amministrazioni aventi diritto, con le procedure del PNRR².
2. Le Amministrazioni statali istanti, sulla base dei principi e procedure della legge 16 aprile 1987, n. 183, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e, mediante le funzionalità del sistema finanziario del Fondo di Rotazione per l’Attuazione delle politiche comunitarie di cui alla citata legge n. 183 del 1987, dopo aver verificato gli effettivi fabbisogni delle stazioni appaltanti e la sussistenza di tutti i presupposti in capo alle stesse ai fini dell’erogazione delle risorse di cui al presente Decreto, possono:
 - a. per gli interventi del PNC di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), disporre il trasferimento all’entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione sui capitoli di bilancio di propria pertinenza o, in alternativa, disporre direttamente i trasferimenti a favore delle stazioni appaltanti o dell’operatore economico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - b. per gli altri interventi di cui all’articolo 3, commi 3, lettera b), e 4, disporre
 - i. il trasferimento sulle contabilità speciali o sugli altri conti aperti presso la tesoreria statale già istituiti a legislazione vigente;

¹ https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/fondo_opere_indifferibili/

² Cfr. FAQ pubblicata in Area RGS in data 04/10/2023.

² Cfr. FAQ pubblicata in Area RGS in data 04/10/2023.

- ii. il versamento all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione sui capitoli di bilancio di propria pertinenza;
- iii. trasferimenti diretti a favore delle stazioni appaltanti o dell'operatore economico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Alla luce del quadro normativo richiamato si forniscono, di seguito, le indicazioni operative che le Amministrazioni interessate sono tenute a seguire affinché la Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE), sulla base delle procedure di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, possa procedere al trasferimento delle risorse del Fondo opere indifferibili.

Risorse destinate ad opere o interventi del Piano Nazionale di ripresa e Resilienza

Per quanto riguarda le risorse da destinare ad opere o interventi del PNRR i richiamati DPCM 28 luglio 2022 e DM 10 febbraio 2023, non prevedono particolari adempimenti, né a carico delle stazioni appaltanti, né a carico delle Amministrazioni istanti, per cui le risorse PNRR assegnate agli interventi secondo le procedure definite dai due Decreti suddetti, sono trasferite in favore dei conti di Tesoreria Next generation UE Italia e saranno rese disponibili nell'ambito delle procedure finanziarie del PNRR. Al riguardo si rammenta che le Amministrazioni titolari dovranno procedere prioritariamente ad utilizzare le risorse finanziarie disponibili sulle singole misure/linee di intervento, prima di ricorrere alle risorse aggiuntive a carico del Fondo Opere Indifferibili³.

Risorse destinate ad opere o interventi del Piano Nazionale Complementare ovvero in favore degli altri interventi di cui all'articolo 8 del DPCM 28 luglio 2022

Per quanto riguarda le risorse relative al PNC ed agli altri interventi di cui all'articolo 3, commi 3, lettera b) e 4 del DPCM 28 luglio 2022 e art. 5, comma 1, lett. c. e d., 3 comma 2 del DM 10 febbraio 2023, l'Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea procede ai trasferimenti, secondo le ipotesi previste dal citato art. 8, comma 3, lettere a. e b. del DPCM e dal citato art. 12, comma 3 del DM, sulla base delle disposizioni di pagamento informatizzate inoltrate dall'Amministrazione "istante".

Occorre tener presente, a tal fine, che per Amministrazioni "istanti" devono intendersi quelle specificate nell'articolo 1 del DPCM 28 luglio 2022 e del DM 10 febbraio 2023.

³ Cfr. DM 10 febbraio 2023, art. 11, comma 2 e FAQ pubblicata in Area RGS in data 04/10/2023

In ogni caso, con riferimento a tutte le predette ipotesi di trasferimento di risorse i richiamati decreti stabiliscono che le Amministrazioni statali istanti provvedono ad inoltrare le disposizioni di pagamento all'IGRUE, sulla base dei principi e procedure della legge 16 aprile 1987, n. 183, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, *“dopo aver verificato gli effettivi fabbisogni delle stazioni appaltanti e la sussistenza di tutti i presupposti in capo alle stesse ai fini dell'erogazione delle risorse”*. Al riguardo si rammenta che le Amministrazioni dovranno procedere prioritariamente ad utilizzare le risorse finanziarie già disponibili per l'opera/intervento, prima di attivare la richiesta di trasferimento delle risorse aggiuntive a carico del Fondo Opere Indifferibili sulla base delle procedure di seguito specificate.

Si evidenzia, infine, che nel caso si verificano economie derivanti da ribassi d'asta non utilizzate per il completamento degli interventi ovvero dall'applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, le risorse del Fondo, ove già trasferite alle stazioni appaltanti e risultanti eccedenti a seguito dell'avvenuto collaudo dell'opera, dovranno essere versate a cura delle medesime stazioni appaltanti all'Entrata del Bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo stesso. Fino al momento della restituzione dovranno essere conservate nell'apposito accantonamento e non potranno essere utilizzate per altre finalità.⁴

Al riguardo, al fine di assicurare ogni possibile collaborazione alle Amministrazioni nella gestione di tale processo e assicurare il supporto informatico per la verifica dei presupposti necessari alla erogazione delle risorse, la Ragioneria Generale dello Stato ha in corso di realizzazione apposite funzionalità del Sistema informativo ReGiS, cui sarà possibile accedere via *web* o attraverso il link diretto alla piattaforma <https://regis.rgs.mef.gov.it> o attraverso il seguente link: <https://area.rgs.mef.gov.it>, dove sarà disponibile materiale a supporto dell'operatività dell'utente.

Le predette funzionalità ripropongono, in linea generale, il medesimo processo, già utilizzato per le richieste di accesso al Fondo delle opere indifferibili, che si articola nelle seguenti fasi:

1. le stazioni appaltanti, tramite il sistema informativo ReGis, presentano alle Amministrazioni “istanti” di riferimento le richieste di trasferimento a valere sulle risorse assegnate con riferimento alle opere e/o interventi di propria competenza che abbiano completato positivamente il procedimento di assegnazione delle risorse previsto dai citati DPCM e DM, corredate dei dati, documenti necessari per lo svolgimento della istruttoria

⁴ DL n. 50 del 17/05/2022, art. 26 comma 7-bis – punto (e); DPCM 28/07/2022 art. 6 comma 6; Decreto RGS n. 193 del 27/12/2022 art. 4 comma 4; DM 10/02/2023 art.11 e FAQ – AREA RGS del 04/10/2023.

prevista dall'art. 8, comma 3 del DPCM e dall'art. 12, comma 3 del DM;

2. le Amministrazioni “istanti” effettuano l'istruttoria in argomento;
3. completata l'istruttoria con esito positivo, le Amministrazioni “istanti”, sempre tramite il sistema informativo ReGis, inviano le *richieste di trasferimento* al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che, mediante le funzioni del sistema finanziario del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla citata legge n. 183 del 1987, rende disponibili le risorse alle Amministrazioni stesse, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio del «Fondo», per consentire i successivi trasferimenti secondo le ipotesi previste dall'art. 8, comma 3 lettere da a. a c. del DPCM e dall'art. 12, comma 3 del DM.

Indicazioni tecnico/operative

Sempre nell'ottica di assicurare il necessario supporto alle Amministrazioni coinvolte, si comunica che all'atto del rilascio delle funzionalità del sistema ReGis, sarà reso disponibile sulla piattaforma il manuale contenente le indicazioni di dettaglio della procedura da adottare a cura delle stazioni appaltanti e delle Amministrazioni statali di riferimento, cui è annessa una “*Guida Utente*” con la rappresentazione commentata del percorso attraverso le varie sezioni dell'applicativo. La manualistica del sistema finanziario del Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie è disponibile on-line sulla piattaforma raggiungibile all'indirizzo “https://myigrue.mef.gov.it/group/_igrue/home” dalla quale si accede al predetto sistema. La stessa è anche disponibile con modalità “in linea” nell'ambito del sistema stesso.

Occorre specificare, infine, che le utenze già profilate sul sistema ReGis per la procedura di presentazione delle domande di finanziamento di cui alle citate Circolari n. 31 e 37 del 2022 valgono anche per la successiva procedura di attivazione dei trasferimenti sulla piattaforma ReGis. Gli utenti delle Amministrazioni “istanti” che già operano sul sistema ReGis saranno profilati anche per la piattaforma SAP IGRUE, al fine di poter effettuare i trasferimenti in argomento⁵.

Per chiarimenti di natura tecnico-informatica e attivare ulteriori utenti o modificare le profilature esistenti sulla Piattaforma, potranno essere inviate apposite comunicazioni alla casella e-mail assistentatecnica.regis@mef.gov.it. Per chiarimenti di natura tecnico-informatica e attivare

⁵ La profilazione sulle piattaforme ReGis e SAP IGRUE per lo svolgimento delle procedure di cui alla presente circolare ricomprenderà anche le Stazioni Appaltanti e le rispettive Amministrazioni responsabili per gli interventi finanziati dal Fondo Opere Indifferibili ai sensi della legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1 comma 375, lettera e), ossia quegli interventi che, limitatamente al secondo semestre 2023, siano integralmente finanziati con risorse statali e la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026.

ulteriori utenti o modificare le profilature esistenti sulla Piattaforma SAP IGRUE potranno essere inviate apposite comunicazioni alla casella e-mail drgs.igrue.cf@mef.gov.it.

Per ogni ulteriore informazione di carattere amministrativo sui dati e documenti necessari per corredare le richieste di trasferimento delle risorse, potrà essere utilizzata la seguente casella di posta fondo.opereindifferibili.trasferimenti@mef.gov.it.

Nel confidare nella consueta, fattiva, collaborazione si pregano le Amministrazioni titolari istanti di assicurare la massima diffusione delle indicazioni contenute nella presente circolare.

Il Ragioniere Generale dello Stato